

-----**STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE UNO DI NOI"**-----

-----**Denominazione - Sede - Scopi**-----

Art. 1 - E' costituita l'"ASSOCIAZIONE UNO DI NOI".-----

La durata dell'associazione è fissata dalla data di riconoscimento giuridico al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea degli associati.-

Art. 2 - Essa ha sede nella Repubblica di San Marino, località Serravalle (RSM), Via Gustavo Babboni n. 17. -----

Art. 3 - L'Associazione non potrà mai perseguire scopi di lucro. Essa è apartitica ed apolitica ed ha finalità esclusivamente culturali, ricreative e sociali. -----

Art. 4 - L'Associazione UNO DI NOI ha come proprio oggetto sociale la tutela e la promozione della vita di ogni essere umano dal suo concepimento fino al suo naturale termine.-----

L'Associazione si propone di promuovere, difendere e tutelare la cultura della vita e del rispetto della dignità umana, ispirandosi al principio di solidarietà e sostegno alle persone e alle famiglie, con maggior impegno rivolto a chi si trova in difficoltà.—

Per il raggiungimento dei predetti fini, l'Associazione si propone di interloquire liberamente e criticamente con le istituzioni politiche, scolastiche e di qualunque altro genere, tanto in territorio quanto all'estero, di intervenire nei dibattiti e, più in generale, ovunque sia posto in discussione il principio della sacralità e intangibilità della vita umana.-----

L'Associazione, inoltre, collabora con le altre organizzazioni, associazioni o enti che perseguono finalità consimili e propone iniziative comuni per la riaffermazione della cultura della vita.-----

L'Associazione promuove altresì convegni, incontri, dibattiti, iniziative culturali,

formative, sociali, campagne di informazione e sensibilizzazione, forum sulla rete, interventi su tutti i mezzi di informazione, televisivi, radiofonici e giornalistici.-----

L' Associazione, inoltre, potrà svolgere ogni attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, utili al raggiungimento dello scopo associativo.-----

L'Associazione, nell'ambito dei propri fini, potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali di qualsiasi genere che abbiano scopi analoghi al proprio.-----

-----**Soci**-----

Art. 5 - I membri dell'Associazione si distinguono in due categorie:-----

a) i membri ordinari, che cooperano e/o partecipano alle attività volte al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;-----

b) i membri onorari, che sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e non possono rivestire incarichi nell'Associazione.-----

Può diventare membro dell'Associazione chiunque non sia "Soggetto Inidoneo" ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto 9) della legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.-----

I membri dell'Associazione sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo la perdita della qualifica di "Soggetto non Inidoneo" entro 15 giorni dal verificarsi di tale circostanza. Tale circostanza determina la perdita automatica della qualità di membro dell'Associazione.-----

Possono divenire membri ordinari dell'Associazione persone di ambo i sessi, maggiori di età, senza distinzione di razza, nazionalità, grado di istruzione, condizione sociale, ideologia politica o credo religioso.-----

Tutti i membri ordinari hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa.-----

Il numero dei soci è illimitato.-----

La maggioranza dei membri deve essere residente nella Repubblica di San Marino. Tutte le cariche associative sono gratuite e non danno diritto a compensi. E' previsto il solo rimborso di spese documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento di attività inerenti lo scopo dell'associazione, nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore per le associazioni senza scopo di lucro.-----

I membri ordinari devono essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione, il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo.-----

L'ammissione all'Associazione è subordinata all'accettazione del presente statuto ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.-----

La rinuncia all'iscrizione è comunicata con dichiarazione scritta inviata al Presidente ed ha efficacia dal giorno del ricevimento da parte di quest'ultimo. E' in ogni caso esclusa la ripetizione di quote e contributi precedentemente versati.-----

Tutti i membri dell'Associazione sono tenuti all'osservanza dello statuto, di eventuali regolamenti interni che fossero adottati e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e possono essere esclusi dall'Associazione quando:-----

- a) non ottemperino alle disposizioni statutarie;-----
- b) arrechino danni morali o materiali all'associazione;-----
- c) danneggino con il loro comportamento l'immagine dell'Associazione;-----
- d) non provvedano al pagamento della quota sociale;-----
- e) siano divenuti Soggetti Inidonei ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto 9) della legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.-----

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione.-----

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento della quota di iscrizione.-----

I soci esclusi possono ricorrere all'Assemblea contro il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo, presentando ricorso scritto indirizzato al Presidente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.-----

-----**Organi dell'Associazione**-----

Art. 6 - Gli organi dell'Associazione sono:-----

- a) l'Assemblea Generale;-----
- b) il Presidente;-----
- d) il Consiglio Direttivo;-----
- e) il Segretario;-----
- f) il Tesoriere;-----
- g) il Collegio dei Sindaci.-----

-----**Assemblea Generale**-----

Art. 7 - L'Assemblea Generale è formata da tutti gli iscritti all'Associazione, in regola col pagamento della quota annuale.-----

E' convocata e presieduta dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. È convocata tramite lettera inviata agli associati, anche attraverso mezzo elettronico (e-mail, e altre modalità di messaggistica in formato elettronico), almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.-----

L'Assemblea Generale si riunisce in qualunque tempo quando ne sia fatta richiesta da non meno di un terzo dei membri iscritti o dal Consiglio Direttivo o dal

Presidente.-----

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno mezz'ora dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.-----

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, gli interessati non hanno diritto di voto.-----

Spetta all'Assemblea Generale:-----

a) esprimere opinioni, definire indirizzi e strategie e deliberare sulle questioni di maggiore importanza in relazione allo sviluppo dell'Associazione;-----

b) approvare il bilancio annuale consuntivo ed eventualmente quello preventivo dell'Associazione, presentati dal Consiglio Direttivo unitamente alla relazione dei Sindaci Revisori;-----

c) eleggere il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, gli altri membri del Consiglio Direttivo e gli eventuali Sindaci Revisori;-----

d) ratificare eventuali atti esecutivi urgenti compiuti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo in conformità allo statuto;-----

e) promuovere eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;-----

f) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo o di due terzi dei soci, modifiche statutarie;-----

g) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali provvedimenti di esclusione di membri;-----

h) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;-----

i) assumere ogni altra decisione utile ed opportuna per il funzionamento ed il buon andamento dell'Associazione.-----

-----**Il Presidente**-----

Art. 8 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale tra i membri dell'Associazione. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo.-----

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.-----

Il Presidente:-----

a) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, adottate in conformità allo statuto;-----

b) si adopera per assicurare il regolare andamento delle attività dell'Associazione;---

c) adotta i provvedimenti che risultano necessari ed urgenti per la tutela degli interessi dell'Associazione, salvo ottenerne la successiva ratifica degli organi competenti.-----

-----**Consiglio Direttivo**-----

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ma può essere sempre convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei componenti il Direttivo stesso.-----

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri compreso tra tre e sette; ne fanno parte di diritto il Presidente, il Segretario e il Tesoriere; anche gli altri eventuali membri sono eletti dalla Assemblea Generale, durano in carica tre anni e

possono essere rieletti.-----

Spetta al Consiglio Direttivo:-----

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;-----
- b) sottoporre il bilancio consuntivo dell'Associazione all'approvazione dell'Assemblea Generale;-----
- c) deliberare le iscrizioni dei nuovi membri;-----
- d) determinare l'ammontare della quota associativa annuale degli associati;-----
- e) ratificare eventuali atti necessari ed urgenti compiuti dal Presidente a norma del presente statuto;-----
- f) sottoporre all'Assemblea Generale, con il proprio parere motivato, l'adozione di provvedimenti di esclusione di associati;-----
- g) esercitare tutte le altre funzioni ad esso demandate dall'Assemblea Generale.

Le decisioni in seno al Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

-----**Segretario**-----

Art. 10 - Il Segretario dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea Generale. Il Segretario predispose gli elementi per le deliberazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e redige i verbali delle riunioni stesse, curandone la comunicazione a chiunque spetti.-----

Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Può delegare ad altri, temporaneamente e per iscritto, parte delle proprie attribuzioni.-----

-----**Tesoriere**-----

Art. 11 - Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione dell'Associazione. Predispose e controfirma il bilancio consuntivo dell'Associazione e firma tutti gli atti

connessi all'amministrazione, ove non sia specificamente richiesta la firma del legale rappresentante.-----

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea Generale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Può delegare per iscritto ad altri parte delle proprie attribuzioni.-----

Art. 12 - L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere predisposto, a cura del Tesoriere, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce. Qualora sia prevista la redazione del bilancio preventivo questo deve essere predisposto, sempre a cura del Tesoriere, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. I bilanci debbono essere tempestivamente presentati dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Generale per l'approvazione.-----

-----**Collegio dei Sindaci**-----

Art. 13 – Ove lo ritenga opportuno, L'Assemblea Generale nomina due Sindaci Revisori, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

I Sindaci Revisori debbono verificare la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminare annualmente il bilancio consuntivo e, se previsto, preventivo, trasmessi loro dal Consiglio Direttivo, controllando la copertura delle spese e la correttezza contabile.-----

I Sindaci Revisori redigono una relazione annuale, che è trasmessa al Consiglio Direttivo e sottoposta all'esame dell'Assemblea Generale in sede di approvazione del bilancio consuntivo.-----

-----**Finanziamento**-----

Art. 14 - L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali ed allo svolgimento delle proprie attività mediante:-----

- a) i contributi degli iscritti;-----
- b) i contributi di amici, di sostenitori, di organizzazioni e di enti;-----
- c) esibizioni, manifestazioni ed eventi;-----
- d) autofinanziamento con mercatini e merchandising di vario genere, nella misura ammessa dalle disposizioni in vigore per le associazioni senza scopo di lucro;-----
- e) altri contributi, offerte, donazioni, eredità e legati acquisiti in conformità alle norme di legge vigenti in materia di associazioni.-----

-----**Scioglimento**-----

Art. 15 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea a maggioranza dei 3/4 degli associati in prima convocazione e con la maggioranza degli associati in seconda convocazione.-----

L'Associazione si scioglie altresì nei casi previsti dal comma 12 dell'art. 6 della legge 16 giugno 2016 n. 75. -----

All'atto della decisione di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori. -----

L'eventuale patrimonio o residuo attivo sarà devoluto ad altra associazione operante nel territorio della Repubblica ed avente finalità analoghe ovvero di educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, indicata dall'Assemblea Generale o dai liquidatori. -----

-----**Regolamento dell'Associazione**-----

Art. 16 - Il presente statuto potrà essere integrato da apposito regolamento, che sarà approvato e potrà essere successivamente modificato dall'Assemblea Generale.

-----**Controversie**-----

Art. 17 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Tribunale della Repubblica di San Marino.-----

-----**Disposizioni finali**-----

Art. 18 - Per quanto non previsto e regolato dal presente statuto si fa espresso riferimento alle leggi e consuetudini vigenti in questa Repubblica. -----

* * *